COMUNE DI AREZZO

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VIGENTI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 04/04/2019
Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30/03/2023
Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 484 del 20/10/2026

Indice generale

Art. 1 - Oggetto 5

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE 5

Art. 2 - Città Murata 5

Art. 3 - Zona a Traffico Limitato di tipo A 5

Art. 4 - Zona a Traffico Limitato di tipo B 5

Art. 5 - Area Pedonale 5

Art. 6 - Zona a Libera Circolazione 6

Art. 7 - ZRU – Zona a Rilevanza Urbanistica 6

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI 6

Art. 8 - Tipologie delle autorizzazioni 6

Art. 9 - Sistema di videocontrollo agli accessi. 7

Art. 10 - Descrizione dell'autorizzazione 8

Art. 11 - Validità - rinnovo – sostituzione 9

Art. 12 - Commissione Permanente ZTL 10

CAPO III - REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI 10

Art.13 - Residenti ZTL A 10

Art.14 - Residenti ZTL B 12

Art. 15 - Garage ZTL A 14

Art.16 - Garage ZTL B alta – ZTL B bassa 16

Art. 17 - Dimoranti ZTL A 20

Art. 18 - Dimoranti ZTL B 21

Art. 19 - Residente/dimorante della “Città Murata” (Libera circolazione) 24
Art. 20 - Accesso al parcheggio di piazza Fanfani e abbonamenti ATAM 25
Art. 21- Residenti ZRU 25
Art. 22 - Dimoranti ZRU 27
Art. 23 - Assistenza generica, minori di 14 anni e ultraottantenni. 28
Art. 24 - Attività economiche e Servizi (Carico e scarico) 30
Art. 24.1 - Autotrasportatore, corriere e fornitore 32
Art. 24.2 - Artigiano - commerciante 32
Art. 24.3 - Artigiani, commercianti, banche- sede ZTL B 33
Art. 24. 4 - Socio lavoratore di attività con sede in ZTL B 34
Art. 24.5 - Abilitazione DM n. 37/2008 – Manutenzione impianti 35
Art. 24.6 - Attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera 35
Art. 24.7 - Espositori “Fiera Antiquaria” 36
Art. 24.8 - Servizi 37
Art. 25 - Ufficiali giudiziari 38
Art. 26 - Magistrati 39
Art. 27 - Cariche istituzionali e di pubblico interesse 40
Art. 28 - Testate giornalistiche e emittenti televisive 41
Art. 29 - Speciali 42
Art. 30 - Auto elettrica 43
Art. 30 bis - Auto elettrica degli autorizzati al transito e sosta all'interno della ZTL A/ZTL B”... 43

CAPO IV - PERMESSI PROVVISORI 44
Art. 32 - Accessi giornalieri 44
Art. 32.1 - Accessi giornalieri gratuiti 44
Art. 32.2 - Permessi temporanei prolungati 46
Art. 32.3 - Carnet di autorizzazioni per accessi oltre gli orari consentiti (carico -scarico) 46

CAPO V - VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA 47
Art. 33 - Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) 47
Art. 34 - Lista bianca 48
Art. 35 - Veicoli che non necessitano di autorizzazione 49
Art. 36 - Medici 49
Art. 37 - Trasporto minori: asili nido, scuole materne ed elementari, attività ludico-didattiche 49
Art. 38 - Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri 50

ALLEGATO 1 51
ALLEGATO 2 53
ALLEGATO 3 54
ALLEGATO 4 55

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regolamenta il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

Art. 2 – Città Murata

Si definisce "città murata" la porzione di centro abitato circondata dalle mura medicee. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 03/06/1997 tale zona è stata classificata Zona a Rilevanza Urbanistica ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 7 del Codice della Strada.

Art. 3 - Zona a Traffico Limitato di tipo A

Si definisce "Zona a Traffico Limitato di tipo A" (istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1252 del 03/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni) l'insieme delle vie e piazze di cui l'ALLEGATO 1 costituisce l'elenco aggiornato.

Nella ZTL A vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali.

Sono esclusi dal divieto i ciclomotori a due ruote ed i motocicli a due ruote.

Art. 4 - Zona a Traffico Limitato di tipo B

Si definisce "Zona a Traffico Limitato di tipo B" (istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1252 del 03/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni) l'insieme delle vie e piazze di cui l'ALLEGATO 2 costituisce l'elenco aggiornato.

Nella ZTL B vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 24:00.

Art. 5 - Area Pedonale

Si definisce "Area Pedonale" l'insieme delle vie e piazze di cui l'ALLEGATO 3 costituisce l'elenco aggiornato.

Nell'Area Pedonale la circolazione e sosta dei veicoli a motore sono permanentemente vietate. La deroga al divieto di transito nelle aree pedonali è concessa ai proprietari delle autorimesse private interne alle aree pedonali e contraddistinte da regolare concessione di passo carraio, ed ai veicoli al servizio delle persone con disabilità ove ciò non sia espressamente vietato.

Art. 6 - Zona a Libera Circolazione

Si definisce “Zona a Libera Circolazione” l'insieme delle vie e piazze interne alla “Città Murata” di cui l'ALLEGATO 4 costituisce l'elenco aggiornato.

In tale aree la circolazione è libera, nell'osservanza dei sensi di marcia, della segnaletica esistente e delle norme del Codice della Strada. La sosta veicolare è altresì libera, ferme restando le aree a pagamento, ove sono applicate le tariffe orarie, e nel rispetto della segnaletica esistente e delle norme del codice della strada.

Art. 7 - ZRU – Zona a Rilevanza Urbanistica

Si definisce “Zona a Rilevanza Urbanistica”, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 7 del Codice della Strada, l'insieme delle vie e piazze opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Le delibere G.C. n. 829 del 05/11/2001 e G.C. n. 186 del 18/03/2002 istituiscono la Zona a Rilevanza Urbanistica denominata “Duomo Vecchio”, all'interno della quale la sosta, ove consentita, è riservata ai residenti e disciplinano insieme agli allegati le deroghe e le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla sosta.

Le delibere G.C. n. 22 del 09/01/2007 e G.C. n. 254 del 03/04/2007 istituiscono la Zona a Rilevanza Urbanistica denominata “Filippo Lippi”, all'interno della quale la sosta, ove consentita, è riservata ai residenti e disciplinano insieme agli allegati le deroghe e le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla sosta.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 Tipologie delle autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale, su domanda dei singoli richiedenti che ne abbiano diritto, rilascia autorizzazioni alla circolazione e sosta, secondo le seguenti tipologie:
RESIDENTE ZTL A
RESIDENTE ZTL B
RESIDENTE ZTL B - gravidanza
GARAGE – ZTL A
GARAGE – ZTL B ALTA – ZTL B BASSA
DIMORANTE ZTL A
DIMORANTE ZTL B
RESIDENTE “CITTA' MURATA”
DIMORANTE “CITTA' MURATA”
RESIDENTI ZRU
DIMORANTI ZRU
AUTOTRASPORTATORE – CORRIERE – FORNITORE
ARTIGIANO – COMMERCIANTE
ARTIGIANO – COMMERCIANTE – BANCHE CON SEDE IN ZTL B
SOCIO LAVORATORE DI ATTIVITA' CON SEDE IN ZTL B
ABILITAZIONE DM 37/2008 “MANUTENZIONE IMPIANTI”

BED AND BREAKFAST ZTL A
BED AND BREAKFAST ZTL B
SERVIZI
ASSISTENZA GENERICA MINORI 14 ANNI – ULTRAOTTANTENNE ZTL A
ASSISTENZA GENERICA MINORI 14 ANNI – ULTRAOTTANTENNE ZTL B
MAGISTRATI
CARICHE ISTITUZIONALI
TESTATE GIORNALISTICHE
ESPOSITORI FIERA ANTIQUARIA

- TITOLARI DI POSTEGGIO
- SPUNTISTI E NEGOZIANTI IN SEDE FISSA

SPECIALI

Di norma i permessi non sono “cumulabili”, ovvero la targa del veicolo potrà essere associata ad un solo permesso.

Qualora vengano inoltrate allo sportello richieste per l'ottenimento di più di un permesso di tipologia differente per lo stesso veicolo la domanda, se non diversamente specificato negli articoli seguenti, deve essere inoltrata alla commissione (art. 12), la quale potrà decidere il rilascio di permessi “speciali” (art. 29).

Nel permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato.

I permessi potranno essere rilasciati per le tipologie di veicolo indicate negli articoli che descrivono le specifiche condizioni di rilascio.

Per i rimorchi ed i semirimorchi può essere rilasciato un permesso della stessa tipologia di quello rilasciato per il veicolo che lo traina, e lo stesso non verrà conteggiato nel numero massimo dei permessi rilasciabili.

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni è lo Sportello Unico (piazza Fanfani n. 1).

Le domande per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta possono essere presentate direttamente allo Sportello Unico oppure utilizzando l'applicazione online presente nel Portale permessi ZTL del Comune di Arezzo allegando la documentazione richiesta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto stabilito dal presente regolamento.

Ove nel corso dell'anno venisse meno il possesso dei requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, il medesimo perde efficacia automaticamente senza ulteriori comunicazioni e senza che l'intestatario abbia diritto al rimborso della tariffa versata all'atto del rilascio.

Art. 9 - Sistema di videocontrollo agli accessi

Il rilascio di un'autorizzazione tra quelle elencate all'art. 8, comporta automaticamente l'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo. Il sistema di videocontrollo rileva, mediante telecamere in grado di leggere i numeri di targa, il transito dei veicoli dai varchi controllati elettronicamente; le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati; i veicoli non autorizzati saranno sanzionati.

Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle stampate sull'autorizzazione, l'utente titolare del permesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni, a comunicare tempestivamente allo Sportello Unico qualunque variazione relativa ai numeri di targa secondo le modalità indicate dagli artt. 11 e 33.

L'ubicazione dei varchi elettronici e la tipologia di accesso controllato sono riportati nel seguente elenco dove il termine "INGRESSO" indica che il controllo del transito è effettuato immediatamente a valle di un accesso di ingresso alla ZTL e il termine "USCITA" indica che il controllo del transito è effettuato a monte dell'indicazione di "FINE ZTL".

N.	Denominazione	Ubicazione	Tipologia	Zona A o B
1	Corso Italia NORD	Ingresso da via Roma	Ingresso	ZTL B
2	Corso Italia SUD	Ingresso da via Spinello	Ingresso	ZTL B
3	Via M. del Prato NORD	Ingresso da via Roma lato portici	Ingresso	ZTL B
4	Via M. del Prato SUD	Ingresso da via Spinello	Ingresso	ZTL B
5	Via Mazzini	A valle intersezione con via dell'Agania	Ingresso	ZTL B
6	Via Borgunto	A valle int.ne con p.ggia San Bartolomeo	Ingresso	ZTL B
7	P.ggia San Martino	Ingresso da via de' Palagi / via Pellicceria	Ingresso	ZTL B
8	V.le Bruno Buozzi IN	Intersezione con vicolo delle Terme	Ingresso	ZTL A
9	V.le Bruno Buozzi OUT	Intersezione con vicolo delle Terme	Uscita	ZTL A
10	P.zza San Giusto	Ingresso da porta Trento e Trieste	Ingresso	ZTL A
11	Via Licio Nencetti	Ingresso dia via Rodi	Ingresso	ZTL A
12	Via Guadagnoli	A valle intersezione con via Macallè	Ingresso	ZTL A
13	Via Guido Monaco	Altezza Poste Centrali	Ingresso	ZTL A
14	Via I. del Lungo IN	Ingresso da via Garibaldi e via Porta Buia	Ingresso	ZTL A
15	Via I. del Lungo OUT	Uscita via Garibaldi e p.zza L. del Grano	Uscita	ZTL A
16	Via San Lorentino IN	Ingresso da via Garibaldi	Ingresso	ZTL A
17	Via San Lorentino OUT	Da p.ggia di Murello e da via Cavour	Uscita	ZTL A
18	Vicolo del Fanale	Ingresso da via Garibaldi	Ingresso	ZTL A
19	Via San Clemente	da Porta S. Clemente dopo via Garibaldi	Ingresso	ZTL A
20	Via della Fioraia	Ingresso da via Carducci	Ingresso	ZTL B
21	Via Montetini	Ingresso da piazza di Murello	Ingresso	ZTL B
22	Via dei Pileati	Uscita in p.zza Madonna del Conforto	Uscita	ZTL B
23	Borgo Santa Croce	Nei pressi dell'intersezione semaforica	Uscita	ZTL A
24	Via Padre Caprara	Uscita in via San Clemente	Uscita	ZTL A

Art. 10 - Descrizione dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale contiene, di norma, i seguenti elementi:

a) il numero dell'autorizzazione;

b) l'indicazione della tipologia tra quelle elencate all'art. 8;
c) la targa del veicolo autorizzato per il quale il permesso è valido;
d) la data di rilascio e la data di scadenza.

Art. 11 - Validità – rinnovo – sostituzione

La data di scadenza del permesso è apposta al momento del rilascio sul permesso. I permessi mantengono la validità indicata a condizione che siano mantenuti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Esclusivamente per i permessi rilasciati dallo Sportello Unico, aventi una durata pari o superiore ad anni uno, alla data di scadenza mantengono la loro efficacia per i successivi **30 giorni**.

In questo arco temporale, i fotogrammi rilevati dall'applicativo che genera le sanzioni ZTL, non verranno eliminati in automatico ma rimarranno a disposizione della Polizia Locale per le verifiche e le attività di competenza e cancellati definitivamente al termine di tale periodo a meno che non siano soggetti a sanzione secondo il successivo comma.

Se entro il termine dei 30 giorni l'utente non provveda a rinnovare l'autorizzazione, saranno elevate dalla Polizia Locale le sanzioni relative ai transiti accertati a partire dal momento della scadenza originaria del permesso.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata direttamente allo Sportello Unico o utilizzando l'apposito Portale permessi ZTL del sito del Comune di Arezzo allegando la documentazione richiesta negli articoli che seguono.

Il rilascio ed il rinnovo di ogni permesso sono **subordinati al pagamento dell'imposta di bollo** nella misura prevista dalla vigente normativa in materia fiscale (DPR n. 642/1972 e successive modificazioni) **oltre ad un contributo** differente a seconda della diversa tipologia di autorizzazione tra quelle elencate all'art. 8.

Nel caso che con una sola istanza vengano presentate più richieste l'imposta di bollo sull'istanza si sconta una sola volta.

Qualora si verifichi la necessità di effettuare un cambio targa per un permesso in corso di validità, è necessario presentare apposita comunicazione dei dati del nuovo veicolo direttamente allo Sportello Unico, o utilizzando l'apposito Portale ZTL del sito del Comune di Arezzo; il permesso verrà aggiornato con la nuova targa mantenendo lo stesso numero e la stessa scadenza. Il cambio targa è gratuito.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento la ristampa è gratuita e potrà essere richiesta allo Sportello Unico o dal Portale permessi ZTL del Comune di Arezzo, ove precedentemente rilasciato con tale modalità.

Gli autorizzati sono comunque esentati dall'obbligo di esporre il permesso nella parte anteriore del veicolo in quanto gli agenti della Polizia Locale addetti al controllo sono in grado di verificare in modo telematico ed autonomo la titolarità e la regolarità dell'autorizzazione in possesso utilizzando un applicativo installato su dispositivi di servizio.

L'obbligo di esposizione permane soltanto per veicoli al servizio di persone con disabilità sui quali è necessario esporre l'originale del Contrassegno Unificato Disabili Europeo – C.U.D.E. di cui all'art. 33 del presente disciplinare, da posizionarsi nella parte anteriore in modo tale che il recto sia chiaramente e completamente visibile per i controlli.

Art. 12 - Commissione Permanente ZTL

La Commissione Permanente ZTL, nel seguito denominata semplicemente Commissione, è costituita da tre membri:

- Il comandante della Polizia Locale o persona da esso nominata;
- Il responsabile dello Sportello Unico o persona da esso nominata;
- Il responsabile dell'ufficio Mobilità o persona da esso nominata.

La Commissione si esprime su eventuali dubbi interpretativi che possano nascere dall'applicazione del presente regolamento e valuta la necessità di apportarvi modifiche. Le modifiche eventualmente proposte dalla Commissione dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale.

La commissione valuta l'opportunità di rilasciare i permessi di cui all'art. 29 (Speciali) esaminando le domande e la documentazione allegata pervenute, e qualora la valutazione sia positiva ne determina le caratteristiche (limiti d'uso, numero, validità, e deroghe ammesse). La commissione si esprime inoltre in tutti gli altri casi disciplinati dai successivi articoli e per esaminare casistiche particolari ed eccezionali non previste dal presente regolamento.

I membri della commissione esprimono singolarmente il proprio parere, favorevole o contrario, in merito all'opportunità di rilasciare un permesso. La valutazione di una domanda avrà esito positivo qualora almeno due membri della commissione esprimano il proprio parere favorevole.

La commissione si riunisce di norma 1 volta al mese, per esaminare le domande pervenute. Dei lavori della commissione viene redatto apposito verbale.

CAPO III – REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI

Art. 13 - Residenti ZTL A

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato ai residenti delle vie e delle piazze della Zona a Traffico Limitato di tipo “A”.
A ciascun permesso può essere associata una sola targa dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante, appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di noleggio a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e - motocarrozzette, motocarri, quadricicli, etc.)
- categoria M1
- categoria N1

Per ogni nucleo familiare la cui unità abitativa è ubicata in ZTL A, in possesso di almeno una patente di guida di cat. B o superiore, possono essere rilasciati più permessi fino ad un massimo di **due**.

In presenza di tre patenti nel nucleo familiare è possibile ottenere **un ulteriore permesso**.

Residenti ZTL A		
Transito	Sempre consentito in ZTL A	
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati agli autorizzati anche esterni alla ZTL.	
n. massimo 3 permessi	**Validità**	**Contributo (escluse imposte di bollo)**
1a auto (massimo 1 per nucleo)	**3 anni** dalla data del rilascio	€ 10,00
2a auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 102,00
3a auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 104,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 312,00

In caso di veicolo **ibrido-elettrico** i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione del pagamento dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a **metano o GPL**, dal secondo permesso verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%.

Nel caso in cui un residente in ZTL A abbia la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL B, verrà rilasciato un permesso della tipologia “Speciale” di cui all'art. 29, con le seguenti caratteristiche: “residente ZTL A” + “garage ZTL B” alta o bassa in base all'ubicazione del posto auto. Tale permesso NON consente l'ottenimento dell'ATAM CARD.

Art. 14 - Residenti ZTL B

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato ai residenti delle vie e delle piazze della Zona a Traffico Limitato di tipo “B” e delle aree pedonali alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante, appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L2e, L4e, L5e, L6e, L7e (motocarrozzette, motocarri, quadricicli, etc.);
- categoria M1;
- categoria N1;
- categoria L1e, L3e (ciclomotori e motocicli a due ruote).

Per ogni nucleo familiare la cui unità abitativa è ubicata in ZTL B, in possesso di almeno una patente di guida di cat. B o superiore, possono essere rilasciati più permessi fino ad un massimo di due.

In presenza di tre patenti nel nucleo familiare è possibile ottenere un ulteriore permesso.

Per ogni ciclomotore/motociclo a due ruote appartenente ai componenti del nucleo familiare anagraficamente risultante, può essere rilasciato un permesso senza ulteriori limitazioni.

Residenti ZTL B	
Transito	Sempre consentito in ZTL A Consentito in ZTL B dalle 8:00 alle 10:00, dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 24:00
Sosta	Fuori dagli spazi riservati ai residenti è consentita massimo 60 minuti in ZTL B dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 15:00. Consentita senza limiti di orario in ZTL B dalle 20:00 alle 24:00. Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati agli autorizzati anche esterni alla ZTL. Per i ciclomotori/motocicli è consentita senza limiti di orario negli spazi riservati a tali mezzi.

n. massimo 3 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1a auto (massimo 1 per nucleo)	**3 anni** dalla data del rilascio	€ 10,00
2a auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 102,00
3a auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 104,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 312,00
Ciclomotori e motoveicoli a due ruote (1 per ogni mezzo appartenente al nucleo)	**3 anni** dalla data del rilascio	€ 5,00

Ai veicoli dei residenti della ZTL B è inoltre consentito il transito anche nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00 in **piaggia San Martino** per accedere ai parcheggi riservati collocati in **piazza del Praticino.**

Come stabilito dalla **delibera G.C. n. 301 del 13/06/2014**, è inoltre consentito, nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00 e accedendo esclusivamente da via della Fioraia, via Montetini e Borgunto, il transito nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Grande, limitatamente al tratto di strada passante sul lato della piazza compreso tra via Borgunto e via Pescaia;
- Via Borgunto, nel tratto compreso tra l'intersezione tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande;
- Via Pescaia;
- Via Seteria;
- Corso Italia, nel tratto compreso tra l'intersezione tra via Seteria e l'intersezione con via Vasari;
- Via dei Pileati;
- Via Bicchieraia;
- Piazza del Commissario;
- via Albergotti;
- Via Cesalpino;
- Via della Fioraia, tratto compreso tra l'intersezione con via Carducci e l'intersezione con via Cesalpino
- Vicolo della Dea;
- Via Montetini;
- Via dell'Orto.

Il transito **nelle strade sopra elencate**, nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00, è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose ed alla salita e la discesa di persone; a tal fine è ammessa la fermata ai sensi dell'art. 157 lettera b) CdS, mentre la sosta, così come definita

dall'art. 157 lettera c) del Codice della Strada e nel rispetto della segnaletica stradale, è vietata al di fuori degli appositi spazi opportunamente segnalati riservati agli autorizzati ZTL.

In considerazione che la sosta all'interno degli spazi riservati è consentita senza limiti di orario, non è posta alcuna limitazione al transito dei residenti ZTL B dai varchi in uscita elencati all'art. 9.

In caso di veicolo **ibrido-elettrico** i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione del pagamento dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a **metano o GPL**, dal secondo permesso verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%.

Qualora un componente del nucleo familiare anagraficamente risultante sia:
a) donna in stato di gravidanza (dimostrato mediante certificazione medica)
b) bambino di età inferiore ai due anni

in luogo di una tra le autorizzazioni rilasciabili ai residenti in ZTL B, potrà essere rilasciata un'autorizzazione che consenta il transito in ZTL B, senza limitazioni di orario, avente validità fino al compimento del 2° anno di età del bambino o, in caso di richiesta durante la gravidanza, fino a 2 anni dopo la data presunta del parto.

Residenti ZTL B - gravidanza		
Transito	Sempre consentito in ZTL A Sempre consentito in ZTL B	
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita massimo 60 min. in ZTL B dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 15:00 e massimo 20 min dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Consentita senza limiti di orario in ZTL B dalle 20:00 alle 24:00. Consentita senza limiti di orario negli spazi riservati sia interni che esterni alla ZTL.	
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
massimo 1 per nucleo	• fino al compimento del 2° anno di età del bambino • oppure fino a 2 anni dopo la data presunta del parto.	€ 34,00

Art. 15 - Garage ZTL A

Il permesso viene rilasciato a chi ha disponibilità di un garage o posto auto all'interno della ZTL A in qualità di proprietario o affittuario/comodatario o persona autorizzata all'utilizzo di detto garage o posto auto dal datore di lavoro.

I permessi sono nominativi e intestati al richiedente.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa appartenente a veicoli di proprietà del richiedente oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

I permessi possono essere rilasciati alle seguenti condizioni:

a) al **residente** della Città Murata (indifferentemente ZTL A – ZTL B o strade di libera circolazione) che ha la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL A, possono essere autorizzati tutti i veicoli appartenenti ai membri del nucleo familiare anagraficamente risultante.

In aggiunta può essere autorizzato un solo veicolo, di proprietà, per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge non conviventi con il proprietario/affittuario/comodatario, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue**;

b) al **non residente** nella Città Murata che ha la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL A, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue**, possono essere autorizzati i veicoli appartenenti al proprietario / affittuario / comodatario e in aggiunta un solo veicolo, di proprietà, per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge conviventi o non conviventi con il medesimo;

c) al **dipendente**, che può usufruire del garage/posto auto del datore di lavoro sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che lo autorizza, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue** e per l'auto di sua proprietà;

Superficie calpestabile	**n. massimo permessi concedibili**
$1 < sup < 12\ m^2$	0
$12 \leq sup < 24\ m^2$	2
$\geq 24\ m^2$	2 permessi in più ogni 12 mq

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e - motocarrozzette, motocarri, quadricicli, etc.);
- categoria M1;
- categoria N1;

<table>
<tr><td colspan="3">Garage ZTL A</td></tr>
<tr><td>Transito</td><td colspan="2">Sempre consentito in ZTL A</td></tr>
<tr><td>Sosta</td><td colspan="2">Non consentita. È ammessa la “fermata” art. 157 lettera b) CdS</td></tr>
<tr><td>n. massimo concedibile</td><td colspan="2">1) residenti Città Murata - un permesso per ogni auto appartenente ai membri della famiglia anagrafica + un veicolo per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge non conviventi, limitatamente alla superficie catastale del garage.
2) non residenti Città Murata, limitatamente alla superficie catastale del garage, un permesso per ogni auto appartenente al proprietario/affittuario.
Sempre limitatamente alla superficie catastale del garage un solo veicolo per i membri del nucleo familiare (genitori, figli o coniuge) conviventi o non conviventi.
3) limitatamente alla superficie catastale del garage un solo permesso per lavoratore dipendente autorizzato dal titolare.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Validità</td><td>Contributo
(escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td>3 anni per garage di proprietà</td><td>€ 0,00</td></tr>
<tr><td>1 anno (per garage affitto/comodato/lavoratore dipendente)</td><td>€ 0,00</td></tr>
</table>

Il permesso Garage ZTL A viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- alla domanda deve essere allegata la planimetria del garage/posto auto (cortile, resede o pertinenza in genere) con i relativi dati catastali, oltre alla documentazione fotografica dell'accesso e dello spazio interno;
- se il garage/posto auto non è identificato catastalmente come cat. C6, è necessaria la presenza dell'autorizzazione di “passo carraio”;
- nel caso il garage/posto auto sia in affitto o in comodato, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di comodato debitamente registrato ed intestato al richiedente. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto/comodato l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione). Non sono ammesse, ai fini del rilascio, autorizzazioni all'uso del garage/posto auto o forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

Art. 16 - Garage ZTL B alta – ZTL B bassa

Il permesso viene rilasciato a chi ha disponibilità di un garage o posto auto all'interno della ZTL B o delle aree pedonali alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B in qualità di proprietario o affittuario/comodatario o persona autorizzata all'utilizzo di detto garage o posto auto dal datore di lavoro.

I permessi sono nominativi e intestati al richiedente.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa appartenente a veicoli di proprietà del richiedente oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

I permessi possono essere rilasciati alle seguenti condizioni:

a) al **residente** della Città Murata (indifferentemente ZTL A – ZTL B o strade di libera circolazione) che ha la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL B o delle aree pedonali alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B, possono essere autorizzati **tutti i veicoli** appartenenti ai membri del nucleo familiare anagraficamente risultante.

In aggiunta può essere autorizzato un solo veicolo, di proprietà, per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge non conviventi con il proprietario/affittuario/comodatario, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue**;

b) al **non residente** nella Città Murata che ha la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL B o delle aree pedonali alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue**, possono essere autorizzati i veicoli appartenenti al proprietario/affittuario/comodatario e in aggiunta un solo veicolo, di proprietà, per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge conviventi e non conviventi con il medesimo;

c) al **dipendente**, che può usufruire del garage/posto auto del datore di lavoro sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che lo autorizza, **con i limiti di superficie indicati nella tabella che segue** e per l'auto di sua proprietà;

Superficie calpestabile	**n. massimo permessi concedibili**
$1 < sup < 12\ m^2$	0
$12 \leq sup < 24\ m^2$	2
$\geq 24\ m^2$	2 permessi in più ogni 12 mq

Per i motocicli o ciclomotori (categorie L1e, L3e) ai fini del calcolo di cui al punto precedente vale la seguente equivalenza:

1 veicolo = 2 motocicli/ciclomotori a due ruote

In base all'ubicazione del garage /posto auto vengono rilasciate due differenti tipologie di permessi:

- Il permesso ***garage ZTL B – alta*** consente il solo transito all'interno della ZTL A e nella ZTL B a monte dell'asse stradale via Roma – via Crispi e viene rilasciato a condizione che il garage o il posto auto privato di cui si usufruisce sia ubicato nella ZTL B a monte dell'asse stradale via Roma – via Crispi;

- Il permesso ***garage ZTL B – bassa*** consente il solo transito all'interno della ZTL B a valle dell'asse stradale via Roma – via Crispi e viene rilasciato a condizione che il garage o il posto auto privato di cui si usufruisce sia ubicato nella ZTL B a valle dell'asse stradale via Roma – via Crispi.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
- categoria M1
- categoria N1

<table>
<tr><th colspan="3">Garage / ZTL B alta</th></tr>
<tr><td>Transito</td><td colspan="2">Sempre consentito in ZTL A

Sempre consentito in ZTL B a monte dell'asse stradale via Roma – via Crispi</td></tr>
<tr><td>Sosta</td><td colspan="2">Non Consentita. È ammessa la “fermata” art. 157 lettera b) CdS</td></tr>
<tr><td>n. massimo concedibile</td><td colspan="2">1) residenti Città Murata - un permesso per ogni auto appartenente ai membri della famiglia anagrafica + un veicolo per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge non conviventi limitatamente alla superficie catastale del garage;
2) non residenti Città Murata, limitatamente alla superficie catastale del garage, un permesso per ogni auto appartenente al proprietario/affittuario.
Sempre limitatamente alla superficie catastale del garage un solo veicolo per i membri del nucleo familiare (genitori, figli o coniuge) conviventi o non conviventi
3) limitatamente alla superficie catastale del garage un solo permesso per lavoratore dipendente autorizzato dal titolare</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Validità</td><td>Contributo (escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td>3 anni per garage di proprietà</td><td>€ 0,00</td></tr>
<tr><td>1 anno (per garage affitto/comodato/lavoratore dipendente)</td><td>€ 0,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">Garage / ZTL B bassa</th></tr>
<tr><td>Transito</td><td colspan="2">Non consentito in ZTL A.
Sempre consentito in ZTL B a valle dell'asse stradale via Roma – via Crispi</td></tr>
<tr><td>Sosta</td><td colspan="2">Non Consentita. È ammessa la “fermata” art. 157 lettera b) CdS</td></tr>
<tr><td>n. massimo concedibile</td><td colspan="2">1) residenti Città Murata - un permesso per ogni auto appartenente ai membri della famiglia anagrafica + un veicolo per ogni soggetto tra genitori, figli o coniuge non conviventi limitatamente alla superficie catastale del garage
2) non residenti Città Murata, limitatamente alla superficie catastale del garage, un permesso per ogni auto appartenente al proprietario/affittuario.
Sempre limitatamente alla superficie catastale del garage un solo veicolo per i membri del nucleo familiare (genitori, figli o coniuge) conviventi o non conviventi
3) limitatamente alla superficie catastale del garage un solo permesso per lavoratore dipendente autorizzato dal titolare</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Validità</td><td>Contributo (escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td>3 anni per garage di proprietà</td><td>€ 0,00</td></tr>
<tr><td>1 anno (per garage affitto/comodato/lavoratore dipendente)</td><td>€ 0,00</td></tr>
</table>

Il permesso garage / ZTL B viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- alla domanda deve essere allegata la planimetria del garage/posto auto (cortile, resede o pertinenza in genere) con i relativi dati catastali, oltre alla documentazione fotografica dell'accesso e dello spazio interno.
- Se il garage/posto auto non è identificato catastalmente come cat. C6 è necessaria la presenza dell'autorizzazione di “passo carraio”;
- nel caso il garage/posto auto sia in affitto o in comodato deve essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di comodato debitamente registrato ed intestato al richiedente. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto/comodato l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione). Non sono ammesse, ai fini del rilascio, autorizzazioni all'uso del garage/posto auto o forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

Nel caso che il fruitore del garage in ZTL B abbia la residenza in ZTL A o nelle strade a libera circolazione della Città murata può essere rilasciato se richiesto un permesso della tipologia “Speciale” di cui all'art. 28 con le seguenti caratteristiche: “residente ZTL A”/Libera circolazione + “garage ZTL B” alta o bassa in base all'ubicazione del posto auto. Con il rilascio di tale permesso decade il diritto all'ottenimento della CARD per l'accesso a piazza Fanfani di cui all'art. 20.

Art. 17 - Dimoranti ZTL A

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato a coloro che dimorano temporaneamente in un'abitazione ubicata nella Zona a Traffico Limitato di tipo "A". Viene rilasciato nei seguenti casi:

a) a chi non è residente nel Comune di Arezzo
b) a chi risiede nel Comune di Arezzo fuori del centro abitato

Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione debitamente documentata attestante i motivi della dimora e potrà ottenere il rilascio del permesso esclusivamente nei seguenti casi:

- motivi di studio o lavoro propri o del coniuge (motivazione valida solo nel caso di non residente nel Comune di Arezzo) presentando contratto di lavoro o busta paga;
- se coniuge legalmente separato o dimostrando avvio iter legale della separazione;
- per prestare assistenza sanitaria a persona non autosufficiente presentando certificato medico;
- se proprietario dell'appartamento usato come dimora anche saltuaria a condizione che questo risulti libero (non affittato, non concesso in comodato a terzi o occupato in altro modo).

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente al richiedente dimorante nella ZTL A.
A ciascun permesso può essere associata una sola targa di un veicolo di proprietà del richiedente o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.
- in alternativa alle summenzionate ipotesi l'auto può essere del coniuge, di un figlio o dei genitori

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e: motocarrozzette, motocarri, quadricicli, etc.)
- categoria M1
- categoria N1

Al richiedente, può essere rilasciato un solo permesso.

Dimorante ZTL A		
Transito	Sempre consentito in ZTL A	
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati agli autorizzati anche esterni alla ZTL.	
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)

Non residente massimo 1 solo permesso	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00
Residente massimo - 1 solo permesso	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 64,00

Il permesso Dimoranti ZTL A viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- il richiedente del permesso deve essere in possesso di patente "B" (o superiore);
- il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella Z.T.L. A allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell'appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno dell'appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione);
- inoltre dovrà essere allegata copia delle utenze domestiche di luce e gas intestate al richiedente (salvo che le medesime siano intestate al proprietario dell'immobile e che ciò sia previsto nel contratto di affitto). Non è consentita dichiarazione sostitutiva delle utenze domestiche;
- ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all'uso dell'appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

Art. 18 - Dimoranti ZTL B

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato a coloro che dimorano temporaneamente in un'abitazione ubicata nella Zona a Traffico Limitato di tipo "B".

Viene rilasciato nei seguenti casi:

a) a chi non è residente nel Comune di Arezzo
b) a chi risiede nel Comune di Arezzo fuori del centro abitato

Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione debitamente documentata attestante i motivi della dimora e potrà ottenere il rilascio del permesso esclusivamente nei seguenti casi:

- motivi di studio o lavoro propri o del coniuge (motivazione valida solo nel caso di non residente nel Comune di Arezzo) presentando contratto di lavoro o busta paga;
- se coniuge legalmente separato o dimostrando avvio iter legale della separazione;
- per prestare assistenza sanitaria a persona non autosufficiente presentando certificato medico
- se proprietario dell'appartamento usato come dimora anche saltuaria a condizione che questo risulti libero (non affittato, non concesso in comodato a terzio occupato in altro modo);

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente al richiedente dimorante nella ZTL B.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa di un veicolo di proprietà del richiedente o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione firmata dalla società;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992;
- in alternativa alle summenzionate ipotesi l'auto può essere del coniuge, di un figlio o dei genitori.

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e: motocarrozzette, motocarri, quadricicli, etc.)
- categoria M1
- categoria N1
- categoria L1e, L3e ("ciclomotori e motocicli a due ruote")

Al richiedente, può essere rilasciato un solo permesso per gli autoveicoli a cui si può aggiungere un permesso per i ciclomotori/motocicli a due ruote.

<table>
<tr><th colspan="3">Dimorante ZTL B</th></tr>
<tr><td>Transito</td><td colspan="2">Sempre consentito in ZTL A.

Consentito in ZTL B dalle 08:00 alle 10:00, dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 24:00</td></tr>
<tr><td>Sosta</td><td colspan="2">Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A.

Consentita massimo 60 min. in ZTL B dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 15:00. Consentita senza limiti di orario in ZTL B dalle 20:00 alle 24:00

Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati agli autorizzati anche esterni alla ZTL.

Per i ciclomotori/motocicli è consentita senza limiti di orario negli spazi riservati a tali mezzi.</td></tr>
<tr><td></td><td>Validità</td><td>Contributo
(escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td>Non residente - massimo 1 solo permesso</td><td>1 anno dalla data del rilascio</td><td>€ 34,00</td></tr>
<tr><td>Residente massimo - 1 solo permesso</td><td>1 anno dalla data del rilascio</td><td>€ 64,00</td></tr>
<tr><td>Motoveicoli a due ruote - 1 solo permesso</td><td>1 anno dalla data del rilascio</td><td>€ 14,00</td></tr>
</table>

Il permesso ***Dimoranti ZTL B*** viene rilasciato alle seguenti condizioni:

- l'intestatario del permesso deve essere in possesso di patente "B" o superiore (ad eccezione del permesso per ciclomotori/motocicli);
- il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella Z.T.L. B allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell'appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno dell'appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione);
- inoltre dovrà essere allegata copia delle utenze domestiche di luce e gas intestate al richiedente (salvo che le medesime siano intestate al proprietario dell'immobile e che ciò sia previsto nel contratto di affitto). Non è consentita dichiarazione sostitutiva delle utenze domestiche;
- ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all'uso dell'appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate

Analogamente ai veicoli dei residenti, ai veicoli dei dimoranti della ZTL B che espongono il permesso è inoltre consentito il transito anche nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00 in **piaggia San Martino** per accedere ai parcheggi riservati collocati in **piazza del Praticino**.

Come stabilito dalla **delibera G.C. n. 301 del 13/06/2014**, è inoltre consentito nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00, a**ccedendo esclusivamente da via della Fioraia, via Montetini e via Borgunto**, il transito nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Grande limitatamente al tratto di strada passante sul lato della piazza compreso tra Via Borgunto e Via di Pescaia;
- Via Borgunto nel tratto compreso tra l'intersezione con Piaggia S. Bartolomeo e Piazza Grande;
- Via di Pescaia;
- Via Seteria;
- Corso Italia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Seteria e l'intersezione con via Vasari;
- Via dei Pileati;
- Via Bicchieraia;
- Piazza del Commissario;
- via Albergotti;
- Via Cesalpino;
- Via della Fioraia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Carducci e l'intersezione con via Cesalpino;
- Vicolo della Dea;
- Via Montetini;
- Via Dell'Orto;

Il transito nelle strade sopra elencate, nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-20:00, è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la "fermata" ai sensi dell'art. 157 lettera b) CdS, mentre la "sosta", come definita dall'art. 157 lettera c) del Codice della Strada nel rispetto della segnaletica stradale, è vietata al di fuori degli appositi spazi opportunamente segnalati riservati ai residenti ZTL B.

In considerazione che la sosta all'interno degli spazi riservati è consentita senza limiti di orario, non è posta alcuna limitazione al transito dei dimoranti ZTL B dai varchi in uscita elencati all'art. 9.

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza

Art. 19 - Residente/dimorante della "Città Murata" (Libera circolazione)

Ai residenti/dimoranti nella zona di libera circolazione della "Città Murata" possono essere rilasciati i permessi con le stesse caratteristiche e alle medesime condizioni previste per le tipologie "Residente ZTL A" (art. 13) e "Dimorante ZTL A" (art. 17) nel numero massimo previsto ai rispettivi articoli.

I dimoranti nella zona di libera circolazione della "Città Murata" devono avere la residenza fuori dal Comune di Arezzo.

Nel caso in cui un residente nelle strade di libera circolazione della Città Murata, abbia la disponibilità di un posto auto dove poter parcheggiare all'interno della ZTL B, verrà rilasciato un permesso della tipologia "Speciale" di cui all'art. 28, con le seguenti caratteristiche: "residente ZTL A" + "garage ZTL B" alta o bassa in base all'ubicazione del posto auto. Tale permesso NON consente l'ottenimento dell' ATAM CARD.

Residenti Città Murata (Libera Circolazione)		
Transito	Sempre consentito in ZTL A	
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ZTL e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati agli autorizzati anche esterni alla ZTL.	
n. massimo 3 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1ª auto (massimo 1 per nucleo)	**3 anni** dalla data del rilascio	€ 10,00
2ª auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 102,00
3ª auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 104,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 312,00

Dimorante Città Murata (Libera Circolazione)		
Transito	Sempre consentito in ZTL A	
Sosta	Consentita gratuita senza limiti di orario nei parcheggi liberi, riservati ai residenti e a pagamento all'interno della ZTL A. Consentita gratuita senza limiti di orario negli spazi riservati ai residenti anche esterni alla ZTL.	
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
Massimo 1 solo permesso	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00

Art. 20 – Accesso al parcheggio di piazza Fanfani e abbonamenti ATAM

Per parcheggiare all'interno degli stalli riservati di piazza Fanfani i residenti della ZTL titolari dei permessi della tipologia "Residenti ZTL A" di cui all'art. 13, "Residenti ZTL B" di cui all'art.14, residenti in Libera circolazione della città murata di cui all'art. 19, potranno richiedere il rilascio di una CARD virtuale che consentirà l'accesso al parcheggio, mediante lettura automatica delle targhe autorizzate.

La tessera virtuale può essere chiesta allo Sportello Unico o tramite il Portale ZTL dietro il pagamento di € 10,00.

Per ogni permesso può essere rilasciata una sola tessera virtuale; la durata di validità della tessera è pari a quella del permesso, il rinnovo del permesso determina anche il rinnovo della card. Al termine del periodo di validità del permesso verrà disattivata.

I possessori di permessi diversi da quelli specificati al presente articolo non hanno diritto al rilascio della tessera.

Tutti i residenti o dimoranti in "ZTL A", "ZTL B" e "Città Murata", possono usufruire di un abbonamento mensile, rilasciato dalla Società ATAM SpA.

Le modalità di rilascio dell'abbonamento ai soggetti aventi diritto e le tariffe in vigore sono definite dalla delibera G.C. n. 101 del 06/03/2018 e dalle successive delibere di modifica o integrazione.

Nel caso in cui venga rilasciato un permesso della tipologia "speciale" di cui all'art. 29, con le seguenti caratteristiche: "residente ZTL A" o "residente ZTL B" o "residente in Libera Circolazione della Città Murata" + altra tipologia di permesso ad esclusione dei permessi "garage", potrà essere rilasciata l'ATAM CARD.

Art. 21- Residenti ZRU

Il permesso di sosta viene rilasciato ai residenti delle vie delle Zona a rilevanza urbanistica, istituite dalle delibere G.C. n. 829 del 05/11/2001 e G.C. n. 186 del 18/03/2002 - Zona a Rilevanza Urbanistica denominata "Duomo Vecchio" (viale Cittadini, viale Maginardo, via del Duomo Vecchio) e dalle delibere G.C. n. 22 del 09/01/2007 e G.C. n. 254 del 03/04/2007 - Zona a Rilevanza Urbanistica denominata "Filippo Lippi" (via Piero della Francesca, via Dino Menci e via Filippo Lippi).

I permessi sono nominativi e intestati al richiedente. A ciascun permesso può essere associata una sola targa dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante, appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuti in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione firmata dalla società;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992;

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente quella appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e)
- categoria M1
- categoria N1

Ciclomotori e motocicli possono sostare negli appositi spazi senza nessuna ulteriore formalità.

Per ogni nucleo familiare la cui unità abitativa è ubicata in ZRU Duomo Vecchio/Filippo Lippi, in possesso di almeno una patente di guida di cat. B o superiore, possono essere rilasciati più permessi fino ad un massimo di due.

In presenza di tre patenti nel nucleo familiare è possibile ottenere un ulteriore permesso.

Residenti in ZRU		
Sosta in ZRU "Duomo Vecchio"	Sosta consentita gratuita e senza limiti di tempo in ZRU "Duomo Vecchio"	
Sosta in ZRU "Filippo Lippi"	Sosta consentita gratuita e senza limiti di tempo in ZRU "Filippo Lippi"	
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1ª auto (massimo 1 per nucleo)	**3 anni** dalla data del rilascio	€ 5,00
2ª auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 102,00
3ª auto (massimo 1 per nucleo)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 104,00
	3 anni dalla data del rilascio	€ 312,00

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a metano o GPL, dal secondo permesso verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%.

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

Nel caso dei permessi di cui al presente articolo non si applica il divieto di “cumulabilità” di cui all'art. 8, ovvero la targa del veicolo potrà essere associata anche ad un permesso di altra tipologia.

Art. 22 – Dimoranti ZRU

Il permesso di sosta viene rilasciato anche ai dimoranti nelle vie delle Zona a rilevanza urbanistica, come descritte all'art. 21.

I dimoranti nella Zona a rilevanza urbanistica devono avere la residenza fuori dal comune di Arezzo.

Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione debitamente documentata attestante i motivi della dimora e potrà ottenere il rilascio del permesso esclusivamente nei seguenti casi:

- motivi di studio o lavoro propri o del coniuge, presentando contratto di lavoro o busta paga;
- se coniuge legalmente separato o dimostrando avvio iter legale della separazione;
- per prestare assistenza sanitaria a persona non autosufficiente presentando certificato medico;
- se proprietario dell'appartamento usato come dimora anche saltuaria a condizione che questo risulti libero (non affittato, non concesso in comodato a terzio occupato in altro modo).

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente al richiedente dimorante nella ZRU.
A ciascun permesso può essere associata una sola targa di un veicolo di proprietà del richiedente o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione firmata dalla società;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992;
- in alternativa alle summenzionate ipotesi l'auto può essere del coniuge, di un figlio o dei genitori

La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente appartenente alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L2e, L4e, L5e, L6e, L7e)
- categoria M1
- categoria N1

Al richiedente, può essere rilasciato un solo permesso.

Nel caso dei permessi di cui al presente articolo non si applica il divieto di “cumulabilità” di cui all'art. 8, ovvero la targa del veicolo potrà essere associata anche ad un permesso di altra tipologia.
Ciclomotori e motocicli possono sostare negli appositi spazi senza nessuna ulteriore formalità.

Dimorante ZRU		
Sosta in ZRU "Duomo Vecchio"	Sosta consentita gratuita e senza limiti di tempo in ZRU "Duomo Vecchio"	
Sosta in ZRU "Filippo Lippi"	Sosta consentita gratuita e senza limiti di tempo in ZRU "Filippo Lippi"	
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
massimo 1 solo permesso	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 34,00

Il permesso Dimoranti ZRU viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni:

- il richiedente del permesso deve essere in possesso di patente "B" (o superiore);
- Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella ZRU allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell'appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno dell'appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione);
- inoltre dovrà essere allegata copia delle utenze domestiche di luce e gas intestate al richiedente (salvo che le medesime siano intestate al proprietario dell'immobile e che ciò sia previsto nel contratto di affitto). Non è consentita dichiarazione sostitutiva delle utenze domestiche;
- ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all'uso dell'appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

Art. 23 - Assistenza generica, minori di 14 anni e ultraottantenni.

Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l'arco della settimana a persona residente nella ZTL A, ZTL B e zona ZTL Poggio del Sole (via Cenne della Chitarra, Via Arrigo Testa, via Santi di Tito e parte di Via Eritrea e di Via Marconi).

Qualora la persona che necessita di assistenza sia una persona con disabilità o in generale inferma, il richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare un certificato medico che attesti la necessità di un'assistenza in via continuativa.

Se la persona che necessita di assistenza risiede presso una struttura dotata di personale addetto allo scopo (casa di cura, casa di riposo, ecc.) vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio del permesso ad eccezione di quanto previsto dai successivi artt. 32.1 lett. e) e n. 32.2 lett. e).

Può essere rilasciato un solo permesso per assistito, il permesso ha validità di un anno.

Il permesso viene rilasciato anche per minori di 14 anni residenti in ZTL A – zona ZTL Poggio del Sole e ZTL B (massimo due permessi, uno per nonni materni e uno per nonni paterni) o che necessitano di essere accompagnati presso l'abitazione del genitore non convivente o dei nonni posta nelle medesime zone (massimo un permesso).

A ciascun permesso può essere associata una targa appartenente a veicoli di proprietà del soggetto che presta assistenza o detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione firmata dalla società;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992;

Assistenza Generica – minore di 14 anni – Ultraottantenne ZTL A		
	ZTL A	ZTL B
Transito	Sempre consentito	Non consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo 60' con disco orario	Non Consentita
	Validità	Contributo (escluse imposte di bollo)
Assistenza generica (massimo 1 permesso)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 24,00
Minore di 14 anni (massimo 2 permessi)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 24,00
Ultraottantenne (massimo 1 permesso)	Fino alla data di scadenza della patente	€ 24,00

Assistenza Generica – minore di 14 anni ZTL A (Poggio del Sole)		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Consentito esclusivamente nelle strade della ZTL A a "valle" di via Petrarca	Non consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo 60' con disco orario	Non Consentita
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
Assistenza generica (massimo 1 permesso)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 24,00
Minore di 14 anni (massimo 2 permessi)	**1 anno** dalla data del rilascio	€ 24,00

Assistenza Generica – minore di 14 anni – Ultraottantenne ZTL B		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito
Sosta	Consentita per un tempo massimo di 60' con disco orario	Consentita per un tempo massimo di 20' con disco orario
	Validità	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
Assistenza generica (massimo 1 permesso)	1 anno dalla data del rilascio	€ 24,00
Minore di 14 anni (massimo 2 permessi)	1 anno dalla data del rilascio	€ 24,00
Ultraottantenne (massimo 1 permesso)	Fino alla data di scadenza della patente	€ 24,00

Ove l'attività di assistenza sia svolta non dal singolo privato ma da un'associazione potranno essere rilasciati in via eccezionale e previo parere favorevole della Commissione Permanente ZTL, un numero maggiore di permessi.

Il costo di ogni permesso aggiuntivo è pari al costo del primo permesso.

Il permesso assistenza può essere rilasciato anche all'ultraottantenne a condizione che sia munito di patente di guida valida e che sia proprietario di un veicolo, la durata del permesso è pari a quella della patente.

L'ultraottantenne residente in ZTL B o nelle Aree Pedonali, alle quali si accede solo dalle strade interne alla ZTL B, può ottenere un permesso a condizione che sia munito di patente di guida valida e che sia proprietario di un veicolo, la durata del permesso è pari a quella della patente.

In caso di veicolo **ibrido-elettrico** i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione del pagamento dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a **metano o GPL**, ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%;

Art. 24 - Attività economiche e Servizi (Carico e scarico)

Il permesso di transito e sosta per operazioni di carico e scarico viene rilasciato a condizione che:

1. la sede dell'attività sia all'interno della Zona a Traffico Limitato
2. la sede dell'attività sia esterna alla Zona a Traffico Limitato ma il richiedente documenti la necessità di movimentare con continuità durante l'arco della settimana merci e/o materiali all'interno della Z.T.L.

I permessi sono nominativi e intestati al richiedente:

a) titolare di un impresa individuale;
b) società;
c) al socio lavoratore esclusivamente nel caso che l'attività lavorativa abbia sede nella ZTL B.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa di proprietà del richiedente il permesso o detenuta in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

Qualora non risultino veicoli di proprietà dell'intestatario del permesso, potrà essere rilasciato **un solo** permesso al veicolo di proprietà del titolare di carica/socio, risultante dalla visura camerale aggiornata.

Le targhe associate ai permessi potranno essere esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L (L2e, L5e, L7e)[1]
- categoria M1
- categoria N1
- categoria N2 ma aventi massa complessiva non superiore a 7,5t[2]

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a metano o GPL , ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%.

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

Il permesso di carico e scarico ha validità biennale dalla data del rilascio. Le date di validità e di scadenza sono indicate sul permesso stesso.

Per particolari attività, ove l'ampio numero di veicoli intestati alla società ne giustifichi la necessità, potranno essere rilasciati in via eccezionale e previo parere favorevole della Commissione Permanente ZTL un numero maggiore di permessi.

[1] Il permesso potrà essere rilasciato esclusivamente per veicoli adatti al trasporto merci. Nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli) il permesso potrà essere rilasciato solo a quelle società che utilizzano tali mezzi per le consegne a domicilio (per esempio la consegna a domicilio della pizza). A motocicli e ciclomotori di proprietà di coloro che svolgono l'attività di consegna a domicilio (*rider)* tramite società come Glovo, Deliveroo e similari, previa presentazione del "Contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c." potrà essere rilasciato un permesso della tipologia "Speciali" con le stesse caratteristiche del permesso "Servizi".

[2] Per i mezzi della categoria N2, con massa superiore a 7,5 t e categoria N3 sarà possibile esclusivamente fare un permesso temporaneo, i percorsi all'interno del centro storico compatibilmente alle caratteristiche dei sottofondi saranno valutati dall'ufficio competente per la manutenzione delle strade, che potrà ove ritenuto necessario richiedere polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni. Nel caso di attività che necessitano per il loro svolgimento di poter accedere frequentemente durante l'arco dell'anno in varie strade interne alla ZTL (per esempio: autospurgo, raccolta carta e cartone, ecc.) la commissione potrà concedere un permesso di validità maggiore, pari alla validità dell'autorizzazione in deroga ai limiti di tonnellaggio rilasciata dal competente ufficio manutenzione strade. Il permesso viene rilasciato per il mezzo di minor portata di proprietà della ditta per consentire l'espletamento del servizio con celerità anche in casi di urgenza.

Il contributo per ogni permesso aggiuntivo oltre il terzo è di € 54,00. Per ogni permesso aggiuntivo con mezzi della categoria N2 il contributo è pari a € 184,00.

I soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC lo devono comunicare allo Sportello Unico.

Art. 24.1 – Autotrasportatore, corriere e fornitore

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A. o alternativamente dal certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, che il richiedente svolga una fra le attività elencate di seguito:

- autotrasportatore / corriere / corriere espresso
- fornitore in genere[3]

potrà ottenere fino ad un totale **massimo di <u>n. 3</u> permessi**.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 3 permessi rilasciabili.

Autotrasportatore – Corriere -Fornitore		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00
Sosta	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 3 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 24,00
2° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 37,00
3° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 54,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 24.2 – Artigiano - commerciante

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A. o alternativamente dal certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, che il richiedente svolga una fra le attività elencate di seguito:

- artigiano

[3] Sono equiparati ai fornitori le ditte che effettuano commercio all'ingrosso di alimentari e/o merci deperibili. I permessi, in numero massimo di tre, possono essere rilasciati esclusivamente per i mezzi idonei al trasporto merci (veicoli commerciali).

- commerciante[4]

potrà ottenere fino ad un totale **massimo di n. 2 permessi**.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 2 permessi rilasciabili.

Artigiano - Commerciante		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00
Sosta	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 2 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 24,00
2° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 37,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 24.3 - Artigiani, commercianti, banche- sede ZTL B

Nel caso che il richiedente appartenga ad una delle categorie seguenti:

- artigiano
- commerciante
- banche

e la sede dell'attività sia ubicata all'interno della ZTL B (come indicato nella visura camerale) o delle aree pedonali alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B il numero totale dei permessi della specifica tipologia non potrà comunque essere superiore a **due**.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 2 permessi rilasciabili.

Artigiani, commercianti, banche sede ZTL B		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00 e dopo le ore 20:00

[4] Sono equiparate a questa fattispecie anche le aziende agricole che, oltre alla produzione, effettuano anche la commercializzazione dei propri prodotti

Sosta	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 2 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 24,00
2° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 37,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 24. 4 - Socio lavoratore di attività con sede in ZTL B

Nel caso che il richiedente sia socio lavoratore di attività con sede ZTL B potrà essere rilasciato un solo permesso.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa di proprietà del richiedente o detenuta in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 co. 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

Socio lavoratore di attività con sede in ZTL B		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00
Sosta	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 1 permesso	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
	2 anni dalla data del rilascio	€ 24,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 24.5 – Abilitazione DM n. 37/2008 – Manutenzione impianti

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A.A. che il richiedente possiede i requisiti tecnico-professionali, previsti dal D.M. n. 37/2008, per svolgere le attività di installazione o manutenzione degli impianti previsti dal D.M. stesso, potrà richiedere un permesso di cui al presente articolo.

Possono essere rilasciati fino ad un **massimo di n. 4 permessi**.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 4 permessi rilasciabili.

Abilitazione DM n. 37/2008 – Manutenzione impianti		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00
Sosta	Consentita per tempo massimo 90' con disco orario	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 4 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 24,00
2° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 37,00
3° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 54,00
4° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 54,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 24.6 – Attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A. o altra documentazione che il richiedente svolga attività ricettiva Alberghiera o Extra-Alberghiera ubicata all'interno della ZTL, potrà ottenere un solo permesso della categoria specifica se la sede è all'interno della ZTL A oppure se la sede è all'interno della ZTL B. Sono assimilabili agli affittacamere i contratti di locazione turistica con durata inferiore a 30gg; in tal caso il permesso è rilasciabile al locatore.

II permessi sono nominativi e intestati al:

a) titolare di un’impresa individuale
b) società

A ciascun permesso può essere associata una sola targa appartenente ai veicoli di proprietà oppure detenuta in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992;

Per questa tipologia le targhe associate ai permessi potranno essere esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria L (L2e, L5e, L7e)
- categoria M1
- categoria N1

Attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera con sede in ZTL A		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Non consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo di 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Non consentita
massimo 1 permesso	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
	2 anni dalla data del rilascio	€ 24,00

Attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera con sede in ZTL B		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito eccetto 17:00 – 20:00	Consentito con orario 08:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00
Sosta	Consentita per tempo massimo di 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 1 permesso	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
	2 anni dalla data del rilascio	€ 24,00

Art. 24.7– Espositori "Fiera Antiquaria"

Gli espositori titolari di una concessione di posteggio nell'ambito della "Fiera Antiquaria" possono richiedere un permesso di transito e sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci.

Ai permessi possono essere associate un massimo di 2 targhe.

Il permesso per i titolari di posteggio ha validità di 6 anni dalla data della concessione del posteggio e con scadenza al 31 gennaio successivo. Il permesso può essere rinnovato per ulteriori 6 anni.

Il permesso può essere rilasciato anche agli spuntisti e i negozianti in sede fissa con scadenza al 31 gennaio successivo alla data della richiesta.

Il responsabile del procedimento di rilascio dei suddetti permessi è l'ufficio “Fiere e Mercati” per il tramite del Portale permessi ZTL.

Espositori Fiera Antiquaria		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Consentito dalle ore 16:00 del venerdì precedente la fiera fino alle ore 24:00 della domenica	Consentito dalle ore 16:00 del venerdì precedente la fiera fino alle ore 24:00 della domenica.
Sosta	Consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico.	Consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico.
massimo 1 permesso con 1 o 2 targhe	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
Titolari di posteggio	**6 anni** (scadenza 31 gennaio)	€ 0,00
Spuntisti e negozianti in sede fissa	**1 anno** (scadenza 31 gennaio)	€ 0,00

Art. 24.8 - Servizi

Nel caso risulti dalla visura camerale della C.C.I.A.A. o alternativamente dal certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, che il richiedente svolga una fra le attività elencate di seguito:

- vigilanza privata
- commercianti/distributori di prodotti freschi da forno che hanno la sede della propria attività all'interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B
- fiorai che hanno la sede della propria attività all'interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI alle quali si accede solo da strade interne alla ZTL B
- servizi di autospurgo
- onoranze funebri
- società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con l'amministrazione comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità
- società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con altri Enti pubblici del territorio comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità

Il numero totale dei permessi rilasciati al medesimo intestatario non potrà essere superiore a quattro.

Per i mezzi appartenenti alla categoria N2, con massa complessiva superiore a 3.5t e inferiore a 7,5t potrà essere rilasciato un solo permesso, compreso nel limite massimo dei 4 permessi rilasciabili.

Servizi		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario	Consentita per tempo massimo 20' con disco orario negli orari in cui è consentito il transito
massimo 4 permessi	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
1° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 24,00
2° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 37,00
3° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 54,00
4° veicolo	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 54,00
massimo 1 permesso per mezzi N2 con massa > 3,5 t e < 7,5t	**2 anni** dalla data del rilascio	€ 184,00

Art. 25 - Ufficiali giudiziari

Qualora il richiedente svolga l'attività di:

- Ufficiale giudiziario

potrà essere rilasciato un permesso specifico, il numero totale dei permessi non potrà comunque essere superiore a uno.

Ufficiali Giudiziari		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito
Sosta	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario	Consentita per tempo massimo 1 ora con disco orario
massimo 1 permesso	**Validità**	**Contributo** (escluse imposte di bollo)
	2 anni dalla data del rilascio	€ 24,00

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a metano o GPL, ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%.

Art. 26 – Magistrati

Ai magistrati ordinari per l'espletamento delle loro funzioni può essere rilasciato, ove richiesto, un permesso di transito e sosta.

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente al richiedente.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992)
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione firmata dalla società;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

Al medesimo intestatario può essere rilasciato un solo permesso. Il permesso ha validità un anno dalla data del rilascio.

Il rilascio ed il rinnovo di ogni permesso sono subordinati al pagamento di un contributo secondo gli importi riportati di seguito.

<table>
<tr><td colspan="3">Magistrati</td></tr>
<tr><td></td><td>ZTL A</td><td>ZTL B</td></tr>
<tr><td>Transito</td><td>Sempre consentito</td><td>Sempre consentito</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sosta</td><td>Consentita senza limiti di orario.</td><td>Consentita per tempo massimo 20' con disco orario</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consentita gratuita in tutti gli spazi a pagamento posti all'interno della città murata (ATAM S.p.A.) con esclusione dei parcheggi “chiusi” (accesso regolato da sbarre automatiche)</td></tr>
<tr><td>massimo 1 permesso</td><td>Validità</td><td>Contributo
(escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td></td><td>1 anno dalla data del rilascio</td><td>€ 24,00</td></tr>
</table>

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a metano o GPL, ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%;

Art. 27 - Cariche istituzionali e di pubblico interesse

Il permesso "cariche istituzionali e di pubblico interesse" viene rilasciato su richiesta dell'interessato, ai seguenti soggetti:

a) Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori;
b) Presidente, Presidente del Consiglio e consiglieri con delega della Provincia di Arezzo;
c) Vescovo e Vicari del Vescovo della Diocesi di Arezzo;
d) Prefetto;
e) Presidente del Tribunale;
f) Procuratore della Repubblica;
g) Questore;
h) Comandanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate e Polizia;
i) Rettore Università;
j) Segretario generale del Comune di Arezzo.

Il permesso è valido per tutta la durata dell'incarico istituzionale.

Può essere associata una sola targa appartenente a veicoli di proprietà oppure detenuto in forza di:

- contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, superiore a 30 giorni, di comodato d'uso registrato o annotato nel libretto (ai sensi della cir. MIT 10/07/2014 e dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992);
- possesso di veicolo aziendale ad uso esclusivo in qualità di assegnatario, presentando apposita dichiarazione dell'impresa;
- disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992.

Le targhe associate ai permessi potranno essere esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e)
- categoria M1
- categoria N1

Cariche istituzionali - veicoli cat. M1 e cat. N1 (max 1 permesso)		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito
Sosta	Consentita senza limiti di orario.	Consentita per tempo massimo di 20' con disco orario
	Consentita gratuita in tutti gli spazi a pagamento posti all'interno della città murata (ATAM S.p.A.) con esclusione dei parcheggi "chiusi" (accesso regolato da sbarre automatiche)	

Validità	Pari alla durata della carica
Contributo (escluse imposte di bollo)	€ 24,00

In caso di veicolo ibrido-elettrico i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a metano o GPL , ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%;

Cariche istituzionali - veicoli cat. L (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e) (max 1 permesso)		
	ZTL A	**ZTL B**
Transito	Sempre consentito	Sempre consentito
Sosta	Consentita senza limiti di orario.	Consentita senza limiti di orario.
Validità	Pari alla durata della carica	
Contributo (escluse imposte di bollo)	€ 0,00	

Art. 28 - Testate giornalistiche e emittenti televisive
Il direttore o il responsabile della redazione di zona di una testata giornalistica o di una emittente televisiva potrà richiedere il rilascio di permessi della tipologia descritta nel presente articolo affinché il personale della testata o dell'emittente possa svolgere agevolmente il proprio lavoro nell'ambito dell'informazione.

Il permesso viene rilasciato quando venga riscontrata un'effettiva necessità, previa valutazione da parte dei componenti della Commissione Permanente ZTL (art. 12) della domanda che dovrà essere ampiamente motivata.

Il numero dei permessi rilasciabili a ciascuna testata/emittente viene stabilito dalla Commissione in base al numero di dipendenti e collaboratori e comunque non potrà essere superiore al numero di otto per ciascun gruppo editoriale.

Alle testate/emittenti di minor rilievo che si occupano a livello locale di cronaca, cronaca sportiva o che promuovono attraverso l'informazione la città di Arezzo potrà essere rilasciato un solo permesso.

Il permesso ha validità biennale dalla data del rilascio.

I permessi verranno rilasciati su richiesta del direttore o del responsabile della testata giornalistica o all'emittente televisiva e saranno intestati alla testata o emittente stessa.

Le targhe associate ai permessi potranno essere esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti categorie di veicoli secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L (L1e, L3e)
- categoria M1
- categoria N1

<table>
<tr><th colspan="3">Testate giornalistiche e emittenti televisive</th></tr>
<tr><td></td><td>ZTL A</td><td>ZTL B</td></tr>
<tr><td>Transito</td><td>Sempre consentito</td><td>Sempre consentito</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sosta</td><td>Consentita senza limiti di orario.</td><td>Consentita per tempo massimo 20' con disco orario</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consentita gratuita in tutti gli spazi a pagamento posti all'interno della città murata (ATAM S.p.A.) con esclusione dei parcheggi “chiusi” (accesso regolato da sbarre automatiche)</td></tr>
<tr><td></td><td>Validità</td><td>Contributo
(escluse imposte di bollo)</td></tr>
<tr><td></td><td>2 anni dalla data del rilascio</td><td>€ 24,00</td></tr>
</table>

In caso di veicolo **ibrido-elettrico** i permessi verranno rilasciati gratuitamente ad eccezione dei bolli di competenza.

In caso di utilizzo di veicolo con motore alimentato a **metano o GPL** , ai permessi verrà applicato uno sconto sul contributo dovuto pari al 30%;

Art. 29 - Speciali

Tale tipologia di permessi può essere rilasciata in casi particolari non riconducibili a nessuna delle categorie specificate agli articoli precedenti e per i quali non è possibile predeterminarne la casistica.

Il permesso viene rilasciato quando venga riscontrata un'effettiva necessità, previa valutazione da parte dei componenti della Commissione Permanente ZTL (art. 12) della domanda, che dovrà essere ampiamente motivata.

I limiti d'uso, il numero di permessi concedibili e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta dalla suddetta commissione e sono riportati per esteso sul permesso.

Il rilascio di ogni permesso speciale è subordinato al pagamento di un contributo indicato dalla Commissione (equiparato a quello dovuto per le altre tipologie di permessi).

Il permesso ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Nel caso in cui il permesso “speciali” concesso sia la somma di due permessi il prezzo da applicarsi sarà quello più oneroso.

Nel caso venga richiesto uno speciale che sia la somma di un residente ZTL A o B e un carico e scarico (es. residente + un'attività commerciale) si può rilasciare direttamente lo speciale con le caratteristiche di entrambi e portarlo nella commissione successiva per la ratifica.

Art. 30 - Auto elettrica
Articolo abrogato

Art. 30 bis - Auto elettrica degli autorizzati al transito e sosta all'interno della ZTL A/ZTL B”

I permessi di tutte le categorie previste dagli articoli da 13 a 29 del presente disciplinare, vengono rilasciati gratuitamente, ad eccezione dell'imposta di bollo, qualora i veicoli abbiano una motorizzazione esclusivamente elettrica.

CAPO IV – PERMESSI PROVVISORI

Art. 32 - Accessi giornalieri

È possibile accedere alla ZTL anche con i veicoli sprovvisti di una delle autorizzazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Si tratta di accessi di durata breve nell'arco della giornata che vengono ammessi qualora sussista eccezionalmente un'effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo per motivazioni contingenti legate principalmente alla necessità di effettuare operazioni di carico e scarico.

L'accesso è consentito richiedendo online dal Portale Permessi ZTL del sito del Comune di Arezzo la prevista autorizzazione provvedendo contestualmente al pagamento del contributo dovuto.

La comunicazione è valida per **una singola targa**.

La targa del veicolo potrà appartenere ad una delle seguenti categorie secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S.:

- categoria L
- categoria M1
- categoria N1
- categoria N2[5]

È richiesto il pagamento di un contributo pari ad **€ 15,00** giornalieri per i veicoli della categoria L, M1, e N1 ed un contributo pari ad **€ 18,00** giornalieri per i veicoli della categoria N2.

Il numero massimo dei permessi giornalieri ottenibili annualmente per il medesimo veicolo è pari a 20.

Art. 32.1 - Accessi giornalieri gratuiti

L'accesso provvisorio giornaliero è gratuito nei casi:

a) per accesso a studi medici per cure fisioterapiche e specialistiche;
b) per accesso in occasione di cerimonie (battesimi - matrimoni - funerali);
c) per iniziative ed eventi;
d) veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato;
e) per l'accompagnamento di ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistite.

Le richieste di accesso dovranno essere inserite tramite l'apposito Portale permessi ZTL del sito del Comune di Arezzo, allegando la documentazione richiesta.

[5] Per i mezzi della categoria N2 con massa superiore a 7.5 t, e categoria N3 alla comunicazione deve essere allegato il nulla osta dell'ufficio competente per la manutenzione delle strade che dovrà valutare i percorsi all'interno del centro storico compatibilmente alle caratteristiche dei sottofondi e potrà ove ritenuto necessario richiedere polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle pavimentazioni.

a) Studi medici per cure fisioterapiche o specialistiche
L'accesso è consentito alle persone che si trovano temporaneamente in una **condizione di impedita o ridotta capacità motoria** per raggiungere studi medici o cliniche per usufruire di prestazioni sanitarie all'interno della ZTL.

La comunicazione di accesso dovrà essere fatta dallo studio medico mediante il Portale Permessi ZTL, allegando opportuna certificazione. L'utente che deve effettuare, esami, cure mediche o ricovero potrà limitarsi a comunicare la targa del veicolo alla portineria della clinica che provvederà ad inserire i dati nell'applicazione online per la trasmissione al comando della Polizia Locale.

Il permesso provvisorio temporaneo può essere rilasciato con validità superiore a quella giornaliera, nel caso si tratti di cicli di cure programmati da ripetersi per più giorni, con cadenza almeno settimanale. In tal caso il permesso avrà validità funzionale ai giorni e orari del ciclo di cura programmato come risultante dall'attestazione dell'istituto e sarà soggetto al pagamento dell'imposta di bollo come previsto dalla vigente normativa.

b) Cerimonie (battesimi – matrimoni – funerali)
L'accesso è consentito per raggiungere i luoghi della ZTL ove si svolgano cerimonie quali battesimi, matrimoni o funerali.

Per i battesimi è esclusivamente consentito l'accesso al solo veicolo in uso ai genitori.

Per i matrimoni è consentito l'accesso ad un massimo di 4 veicoli (quello degli sposi, quello del fotografo ed uno ciascuno per le famiglie dei nubendi).

Per le cerimonie funebri è consentito l'accesso al massimo a 4 veicoli a scelta dei familiari.

c) Iniziative ed eventi
L'accesso è consentito per raggiungere i luoghi della ZTL ove si svolgano manifestazioni, spettacoli, fiere o mercati per il carico e scarico delle merci.

L'accesso è consentito previa comunicazione degli organizzatori e può essere effettuato esclusivamente con i veicoli indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, fiera o mercato.

Qualora l'iniziativa o l'evento non abbia ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, per ciascun veicolo è richiesto il pagamento di un contributo pari a quello stabilito dall'art. 32 del disciplinare (accessi giornalieri).

d) Veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato
Il permesso giornaliero è rilasciato in sostituzione di un'autorizzazione rilasciata in precedenza ma il cui veicolo associato e temporaneamente indisponibile (incidente, guasto, manutenzione ecc.). I limiti d'uso e le deroghe ammesse dal permesso temporaneo sono analoghe al permesso temporaneamente sostituito.

I permessi giornalieri di questa tipologia verranno accordati fino ad un massimo di 15 ad anno solare.

e) per l'accompagnamento di ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistite
Il permesso giornaliero è rilasciato a familiari di ricoverati o alloggiati presso case di cura, case di riposo e Residenze Sanitarie Assistite ubicate all'interno della ZTL per riunioni, ritrovi e feste di famiglia oppure in occasione di visite mediche o appuntamenti di altro tipo.

Il permesso rilasciato abilita esclusivamente i varchi ZTL necessari per raggiungere la struttura, non ha vincoli orari di transito e consente un massimo di 20 minuti di sosta.

Il permesso è **rilasciato esclusivamente dalla Polizia Locale** a seguito di apposita istanza formalizzata tramite la casella e-mail permessiztl@comune.arezzo.it ed è rilasciabile, per ciascun ricoverato, per un **massimo di 10 volte** nell'arco dell'anno solare.

Art. 32.2 - Permessi temporanei prolungati

Si tratta di permessi di durata limitata alle effettive necessità superiore ad un giorno ma inferiore a tre mesi (rinnovabile) che vengono rilasciati qualora sussista un'effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo per una fra le seguenti motivazioni:

a) lavori edili e/o stradali provvisti di concessione o permesso a costruire;
b) veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità;
c) impiantisti come da abilitazione ex DM 37/2008 e non in possesso di un permesso di cui all'art. 24.5;
d) nuovi residenti all'interno della ZTL in attesa del perfezionamento della pratica di residenza;
e) ricoverati in reparti a lunga degenza presso cliniche e case di cura che necessitano di assistenza continuativa.

Il permesso di cui al precedente punto e) è rilasciato in favore di familiari, caregiver o assistenti alla persona di ricoverati presso reparti a lunga degenza delle Case di Cura ubicate all'interno della ZTL che necessitano di assistenza continuativa certificata dalla clinica o dal medico di famiglia.

La richiesta di permesso deve essere inoltrata dalla struttura sanitaria utilizzando il Portale Permessi ZTL ed allegando la certificazione sopra richiamata.

I limiti d'uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta, secondo le effettive necessità e sono riportati per esteso sul permesso.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un contributo mensile (o per periodi inferiori) pari ad:

- **€ 20,00** per i veicoli della categoria L, M1, N1
- **€ 25,00** per i veicoli della categoria N2

Il rilascio è invece gratuito:

- quando l'autorizzazione è necessaria per il raggiungere un'area di cantiere per la quale il richiedente è titolare di concessione di suolo pubblico;
- per veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità;
- per nuovi residenti all'interno della ZTL in attesa del perfezionamento della pratica di richiesta di residenza.

Art. 32.3 - Carnet di autorizzazioni per accessi oltre gli orari consentiti (carico -scarico)

Il titolare di un permesso delle tipologie di seguito elencate può acquistare, un numero di permessi provvisori contingentato durante l'anno (carnet), con validità giornaliera, che permettano il transito e la sosta all'interno della ZTL oltre gli orari consentiti.

- autotrasportatore - corriere – fornitore (art. 24.1);

- artigiano – commerciante (art. 24.2);
- artigiani, commercianti, banche- sede ZTL B (art. 24.3);
- socio lavoratore di attività con sede in ZTL B (art. 24.4);
- abilitazione DM n. 37/2008 – Manutenzione impianti (art. 24.5);
- attività Ricettiva Alberghiera o Extra Alberghiera (art. 24.6).

Il carnet da n. 12 permessi/anno può essere richiesto o presso lo Sportello Polivalente o tramite il Portale permessi ZTL del Comune di Arezzo al costo totale di **€ 24,00**.

Al carnet può essere associata **la sola targa** riportata nel permesso in possesso del titolare ed in corso di validità.

L'utilizzo dei permessi giornalieri del Carnet è ammesso esclusivamente tramite portale Permessi ZTL, (sezione utilizzo carnet). Il carnet di permessi giornalieri potrà essere utilizzato secondo le necessità fino al loro esaurimento.

L' utente **prima di effettuare un transito in corrispondenza di un varco elettronico in orario non consentito** dovrà ottenere l'autorizzazione tramite il Portale ZTL.

CAPO V – VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA

Art. 33 - Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)

I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma dell'art. 188 comma 2 del Codice della Strada, possono transitare senza limiti di orario all'interno della ZTL A e ZTL B.

Al momento del rilascio del "contrassegno disabili" (art. 381 fig. V.4 Regolamento Codice della Strada), la targa del veicolo autorizzato sarà inserita nel database del sistema di controllo automatico degli accessi.

Al "contrassegno disabili", ai fini dell'accesso nella ZTL, può essere associata **una sola targa**.

Il contrassegno rilasciato deve essere provvisto di adesivo anticontraffazione, realizzato con matrice olografica 2D/3D. L'adesivo è autodistruggente: ogni tentativo di rimuoverlo dal permesso comporterà il deteriorarsi dello stesso e la conseguente perdita di validità del permesso.

In caso di smarrimento o furto, prima di richiedere un nuovo rilascio, è necessario presentare apposita denuncia alle autorità competenti.

Per quanto concerne la sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale.

I titolari di un contrassegno invalidi rilasciato da un altro Comune o titolari di un contrassegno invalidi rilasciato del comune di Arezzo che abbiano la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca, dovranno preventivamente comunicare tramite il Portale Permessi ZTL

1) la targa del veicolo;
2) l'orario di accesso;
3) il numero del contrassegno e l'eventuale Comune di rilascio.

in alternativa è possibile inviare un messaggio e-mail alla casella permessiztl@comune.arezzo.it oppure chiamare il numero verde 800211155.

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

Qualora la necessità di accedere alla ZTL di Arezzo fosse giornaliera o comunque frequente, potrà essere presentata domanda in carta semplice presso il Comando di Polizia Locale finalizzata all'inserimento dei dati del veicolo in "lista bianca" fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione.

Art. 34 - Lista bianca

Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una "lista bianca" ovvero un database contenente i numeri di targa di particolari categorie di veicoli che vengono autorizzati al transito e alla sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato senza la necessità di ottenere ed esporre una qualsivoglia tipologia di permesso in bollo tra quelle previste dalla vigente normativa.
Categorie di veicoli inseriti in lista bianca:

1. Taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente;
2. veicoli di servizio in dotazione al Comune di Arezzo;
3. veicoli di servizio in dotazione alla Provincia di Arezzo;
4. veicoli di servizio in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità nel territorio del Comune di Arezzo: AUTOLINEE TOSCANE, TIEMME, SEI TOSCANA, NUOVE ACQUE, ENEL, ESTRA, TELECOM, USL, PP.TT, FIBERCOP, OPEN FIBER e simili.

L'inserimento nel database dei numeri di targa permette il transito dai varchi di accesso controllati automaticamente, senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Per la sosta all'interno della ZTL è necessario che il veicolo sia riconoscibile a vista ovvero che sulla carrozzeria del veicolo siano applicati i loghi degli enti o delle società indicate. Se il veicolo non sarà riconoscibile da parte degli organi di controllo di polizia stradale, sarà sanzionato.

I tassisti (e i conducenti di veicoli a noleggio) con licenza rilasciata da un altro comune, i veicoli di servizio in dotazione ad altre amministrazioni pubbliche e quelli in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità fuori dal territorio del Comune di Arezzo, per accedere alle ZTL dovranno preventivamente segnalare al Comando di Polizia Locale di Arezzo:

1) la targa del veicolo;
2) l'orario di accesso;
3) gli estremi della licenza (ove si tratti di tassisti o NCC).

inviando una mail alla casella permessiztl@comune.arezzo.it.

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

Art. 35 - Veicoli che non necessitano di autorizzazione

Per i veicoli di servizio in dotazione a:

1. Polizia Locale;
2. Vigili del Fuoco (compresi i mezzi operativi);
3. Forze Armate;
4. Forze dell'Ordine;
5. Emergenza e Soccorso;
6. Pronto Intervento;
7. Contrassegno Servizio di Stato;

identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza, non è richiesta alcuna formalità per l'accesso alle ZTL.

Art. 36 - Medici

I medici generici ed i medici specialisti convenzionati **che effettuano prestazioni domiciliari**, sono autorizzati a transitare all'interno delle ZTL, senza ulteriore formalità in quanto i dati del veicolo verranno inseriti in lista bianca direttamente dall'Ordine Provinciale dei Medici che provvede all'inserimento nel Portale Permessi ZTL.

Il permesso rilasciato è gratuito ed ha una validità di 3 anni dalla data di rilascio.

Per ogni medico potrà essere inserito in lista bianca **un solo veicolo**, intestato al medico stesso, sul quale dovrà essere esposto il contrassegno rilasciato dall'Ordine Provinciale dei Medici.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività professionale.

Qualora i medici avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca dovranno provvedere alla modifica tramite il Portale permessi ZTL inserendo:

1. la targa del veicolo;
2. l'orario di accesso.

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

Art. 37 - Trasporto minori: asili nido, scuole materne ed elementari, attività ludico-didattiche

Le persone che accompagnano i minori agli asili nido, scuole materne ed elementari situate nella Zone a Traffico Limitato, sono autorizzate a raggiungere le singole scuole nei 15 minuti precedenti e successivi l'orario di entrata e nei 15 minuti precedenti e successivi l'orario di uscita.

L'autorizzazione è valida esclusivamente nei giorni in cui viene svolta l'attività didattica ed esclusivamente per il percorso e i varchi di accesso indicati nell'autorizzazione.

La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il minore a scuola.

L'elenco degli accompagnatori ed i relativi orari dovranno essere comunicati dalla Scuola alla polizia Locale, in un numero massimo non superiore a 4.

Qualora gli accompagnatori avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato o di accedere in orari diversi dovranno provvedere tramite l'istituto scolastico alla modifica utilizzando il Portale permessi ZTL inserendo:

1) la targa del veicolo
2) l'orario di accesso

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda, tramite l'istituto scolastico, alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

Art. 38 - Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri

I clienti diretti alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato, purché provvisti di prenotazione, sono autorizzati senza alcuna formalità a raggiungere la suddetta destinazione esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Effettuata tale operazione il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree ove è consentita la sosta.

Per essere autorizzati all'accesso è necessario che il cliente o il titolare della struttura provvedano all'inserimento della targa del veicolo nel Portale ZTL allegando la documentazione richiesta.

Qualora il cliente stabilisca presso la struttura ricettiva la propria dimora per un tempo superiore a 30 giorni, può essere rilasciato dallo Sportello Unico, un permesso di transito e sosta della tipologia “dimorante” con le stesse caratteristiche dei permessi previsti dagli articoli 17 e 18, con validità limitata al periodo di dimora.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA

ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO A

B.GO SANTA CROCE
L.GO BENADIR
P.GIA DEL MURELLO
P.GIA SAN BARTOLOMEO
P.GIA SAN LORENZO
P.TTA DEI BACCI
P.TTA DIETRO IL DUOMO
P.TTA FAENZI
P.TTA SANT'AGNESE
P.ZA DEL MURELLO
P.ZA DELLA FIORAIA
P.ZA DI PORTA CRUCIFERA
P.ZA MADONNA DEL CONFORTO
P.ZA SAN GEMIGNANO
P.ZA SAN GIUSTO
P.ZA SAN LORENZO
P.ZA SAN NICCOLO'
P.ZA SANTA MARIA IN GRADI
P.ZA SANTA MARIA MADDALENA
P.ZA LANDO LANDUCCI
PIAZZALE DELLE BANDIERE
V.LO APPUNTELLATO
V.LO DEL FANALE
V.LO DEL MARCIANELLO
V.LO DELL'ORTO
V.LO DELLA MINERVA
V.LO DELLA PALESTRA (area di parcheggio attorno al Palazzetto dello Sport)
V.LO DELLE TERME (da Borgo S. Croce a via B. Buozzi)
V.LO SOTTO LA VOLTA
VIA ADUA
VIA ALIOTTI
VIA ANDREA SANSOVINO (da via Matteotti a piazza Porta Crucifera)
VIA ANTONIO GUADAGNOLI (da via Macallè a via delle Gagliarde)
VIA ARRIGO TESTA
VIA ASMARA
VIA AURELIO SAFFI
VIA BALILLA
VIA BARTOLOMEO DI SER GORELLO (da via Matteotti alla piazzetta pedonale antistante l'ingresso della Chiesa di Santa Croce)
VIA BORGUNTO (da via Pescioni a piaggia San Bartolomeo)
VIA BRAVA
VIA BRUNO BUOZZI (da via Ricasoli a vicolo delle Terme)
VIA CAVOUR (da via G. Monaco a piaggia di Murello)
VIA CENNE DELLA CHITARRA

VIA COLCITRONE
VIA DE PECORI
VIA DEI PALAGI
VIA DEL SARACINO
VIA DELL'AGANIA
VIA DELLA CHIASSAIA
VIA DELLA FIORAIA (da via Carducci a piazza della Fioraia)
VIA DELLA MADONNA
VIA DELLA MINERVA
VIA DELLE FOSSE
VIA DELLE GAGLIARDE
VIA DELLE MURA
VIA DELLE PANIERE
VIA DIETRO LE CAMPANE
VIA ERITREA (da via Frà Guittone a via Marcillat)
VIA FONTANELLA
VIA FRA LE TORRI
VIA GHIBELLINA
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI (da porta Trento e Trieste a piazza S. Agostino)
VIA GIUSEPPE MAZZINI (da via Pescioni a via dell'Agania)
VIA GUGLIELMO MARCONI (da via Marcillat a via Cenne della Chitarra)
VIA GUGLIELMO OBERDAN (da via dell'Agania a piazza San Gemignano)
VIA GUIDO MONACO (dal varco elettronico a via Cavour)
VIA ISIDORO DEL LUNGO (da piazzetta Logge del Grano a via Cavour)
VIA LICIO NENCETTI
VIA MADONNA LAURA
VIA MODESTA ROSSI
VIA PADRE CAPRARA
VIA PELLICCERIA
VIA PESCAIOLINA (eccetto traversa di collegamento con via di Pescaia)
VIA PESCIONI
VIA PIANA
VIA PIO BORRI
VIA RICASOLI
VIA RODI (area di parcheggio sopra il torrente Castro)
VIA RODI (dal civico 26 al civico 34)
VIA SAN CLEMENTE (da via Garibaldi a via S. Domenico)
VIA SAN DOMENICO
VIA SAN LORENTINO
VIA SAN LORENZO
VIA SAN NICCOLO'
VIA SANTA MARIA MADDALENA
VIA SANTE TANI
VIA SANTI DI TITO
VIA SASSOVERDE
VIA XX SETTEMBRE

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA

ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO B

C.SO ITALIA (da via Spinello a via dei Pileati)
P.GIA S. MARTINO (da via Pellicceria a Piazza del Praticino)
P.TTA DEL PRATICINO
P.ZA DEL COMMISSARIO
P.ZA GRANDE (tratto passante a lato dell'area in laterizio compresa tra via Borgunto e via Pescaia)
P.ZA SAN MICHELE (tratto tra Corso Italia e via Oberdan)
VIA ANDREA CESALPINO
VIA BICCHIERAIA
VIA BORGUNTO (da Piaggia S. Bartolomeo a Piazza Grande)
VIA CAVOUR (da Corso Italia a via Cesalpino)
VIA DEGLI ALBERGOTTI
VIA DEI PILEATI
VIA DELL'ORTO
VIA DELLA FIORAIA (da via Carducci a via Cesalpino)
VIA DI SETERIA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI (da via G. Monaco a Galleria B. Cairoli)
VIA GIUSEPPE MAZZINI (da via dell'Agania a Corso Italia)
VIA LORENTINO D'AREZZO
VIA MADONNA DEL PRATO (da via Roma a via Beccheria)
VIA MADONNA DEL PRATO (da via Spinello a vicolo dei Cavallanti)
VIA MANNINI
VIA MONTETINI
VIA OBERDAN (da Piazza S. Michele a via dell'Agania)
VIA PESCAIA
VIA SAN FRANCESCO
VIA TOLLETTA
V.LO ARDELLI (eccetto tratto pedonale delimitato con delibera G.C. 429 del 31.05.2004)
V.LO DEI CAVALLANTI
V.LO DELLA DEA

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LE **AREE PESONALI URBANE**

C.SO ITALIA (da viale Michelangelo a via Spinello)
P.GIA S. MARTINO (da piazza Grande al civico 12)
P.TTA DELLE LOGGE DEL GRANO (area delimitata da dissuasori adiacente l'I.T.C.)
P.TTA SANT' ADRIANO
P.TTA SANTISSIMA ANNUNZIATA
P.TTA SOPRA I PONTI
P.ZA DEL DUOMO
P.ZA DELLA BADIA
P.ZA DELLA LIBERTA'
P.ZA GRANDE (escluso il tratto passante a lato dell'area in laterizio compreso tra via Borgunto e via Pescaia)
P.ZA RISORGIMENTO
P.ZA SAN DOMENICO
P.ZA SAN FRANCESCO
P.ZA SAN JACOPO
P.ZA SAN MICHELE (escluso il tratto tra Corso Italia e via Oberdan)
P.ZA SANT'AGOSTINO
V.LO CAP. ARDELLI (tratto pedonale delimitato con delibera G.C. 429 del 31.05.2004)
VIA BARTOLOMEO DI SER GORELLO (piazzetta antistante l'ingresso della Chiesa di S. Croce)
VIA BECCHERIA
VIA DE' CENCI
VIA DE' REDI
VIA DELL'ANFITEATRO (da via Società Operaia a Corso Italia)
VIA GIORGIO VASARI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI (da Galleria B. Cairoli a via Mannini)
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA MADONNA DEL PRATO (da via Roma a vicolo dei Cavallanti)
VIA MARGARITONE (da piazza Sant'Agostino a via P. Aretino)
VIA PESCAIOLINA (tratto di collegamento con via di Pescaia)
VIA PIETRO DA CORTONA
VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO
VIA SER PETRACCOLO
PIAZZA SAN LORENZO

ALLEGATO 4
ELENCO DELLE VIE E PIAZZE INTERNE ALLA CITTA' MURATA CHE COSTITUISCONO STRADE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

P.TTA LOGGE DEL GRANO (esclusa l'area pedonale delimitata da dissuasori adiacente l'I.T.C.)
P.ZA AMINTORE FANFANI
P.ZA DEL POPOLO (tratto tra piazzetta Logge del Grano e via Garibaldi)
P.ZA GUIDO MONACO
P.ZA POGGIO DEL SOLE
V.LO DEL CAVALLO
V.LO DELLA PALESTRA (esclusa l'area di parcheggio attorno al Palazzetto dello Sport)
V.LO DELLE TERME (da via B. Buozzi fino al cimitero Monumentale)
VIA ANTONIO GUADAGNOLI (da via Crispi a via Macallè)
VIA ANTONIO GUADAGNOLI (da via N. Aretino a via Crispi)
VIA ASSAB
VIA BRUNO BUOZZI (da via A. di S. Gallo a vicolo delle Terme)
VIA DEL NINFEO
VIA DELL'ANFITEATRO (da via Società Operaia a via Margaritone)
VIA DELLE ROSE
VIA ERITREA (da via G. Monaco a via Marcillat)
VIA FRA' GUITTONE
VIA FRANCESCO CRISPI
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI (da via San Clemente a via Guido Monaco)
VIA GUGLIELMO MARCONI (da via Marcillat a via Petrarca)
VIA GUIDO MONACO (da piazza G. Monaco a varco elettronico pressi poste centrali)
VIA GUIDO MONACO (da via Spinello a piazza G. Monaco)
VIA ISODORO DEL LUNGO (da via Garibaldi a piazza Logge del Grano)
VIA LEONE LEONI
VIA MACALLÈ
VIA MARCILLAT
VIA MARGARITONE (da via Crispi a via P. Aretino)
VIA MARGARITONE (da via N. Aretino a via Crispi)
VIA NICCOLO' ARETINO
VIA PIETRO ARETINO
VIA PORTA BUIA
VIA RODI (da via Macallè a via del Ninfeo)
VIA ROMA
VIA SAN CLEMENTE (da via Vecchia a via Garibaldi)
VIA SOCIETA' OPERAIA
VIA SPINELLO
VIA VECCHIA